



Bollettino ministeriale bavarese

BayMBI. 2021 n. 38

23 febbraio 2021

Esecuzione della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG)

Pandemia di Coronavirus: Certificazione di test negativo per le persone che facciano ingresso nel paese provenendo da aree a rischio

Avviso del Ministero della Salute bavarese

(Ordinanza generale sulla certificazione di test negativo per le persone che facciano ingresso nel paese)

**del 15 febbraio 2021, prot. G51o-G8000-2020/415-75 e
del 23 febbraio 2021, prot. G51s-G8000-2021/505-9**

Il Ministero della Salute bavarese, in base all'art. 28 par. 1 c. 1 della Legge sulla la protezione dalle infezioni (IfSG) congiuntamente agli artt. 3 e 4 dell'ordinanza del governo federale tedesco per la protezione dai rischi di infezione da Coronavirus SARS-CoV-2, in seguito alla constatazione di uno stato epidemico di portata nazionale a opera del Parlamento tedesco (Ordinanza sull'ingresso nel paese per pandemia di Coronavirus – CoronaEinreiseV) del 13 luglio 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale BAnz AT 13.01.2021 V1) e ai sensi dell'art. 65 comma 2 punto 2 del Regolamento sulla competenza (ZustV), emana la seguente

Ordinanza generale

1. Disposizioni per l'ingresso nel paese di persone provenienti da aree a rischio
 - 1.1 Le persone contemplate all'art. 3 par. 1 dell'ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV), ai sensi dell'art. 3 par. 1 c. 1 della medesima ordinanza sono tenute a presentare tempestivamente una certificazione di test come previsto dall'art. 3 par. 3 dell'ordinanza di cui sopra, e comunque entro 48 ore dall'ingresso nel paese, all'autorità amministrativa circondariale competente per il rispettivo luogo di residenza oppure, se non residenti in Baviera, all'autorità competente del primo luogo in cui soggiornino.
 - 1.2 Le persone contemplate al punto 1.1 che, ai sensi dell'art. 3 par. 3 dell'ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV), non presentino la certificazione di test all'autorità amministrativa circondariale competente entro i termini previsti dalla medesima ordinanza, ai sensi dell'art. 36 par. 10 c. 2 della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG) sono tenuti a sottoporsi tempestivamente a un test per Coronavirus SARS-CoV-2 che includa un tampone con prelievo di campione per l'analisi in laboratorio, laddove l'esito di tale test dovrà essere prontamente presentato all'autorità amministrativa circondariale competente.
2. Disposizioni per le persone che negli ultimi dieci giorni precedenti all'ingresso nella Repubblica Federale di Germania abbiano soggiornato, ai sensi dell'art. 3 par. 2 c. 1 punto 1 dell'ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV), in un'area ad elevata incidenza oppure, ai sensi dell'art. 3 par. 2 c. 1 punto 2 dell'ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV), in un'area a rischio interessata dalla diffusione di determinate varianti di Coronavirus SARS-CoV-2 (area interessata da varianti del virus).

- 2.1 Le persone contemplate all'art. 3 par. 2 dell'ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV), ai sensi dell'art. 3 par. 2 c. 1 della medesima ordinanza sono tenute a presentare la certificazione di test richiesta, entro 24 ore dall'ingresso nel paese, all'autorità amministrativa circondariale competente per il consueto luogo di residenza oppure, se non residenti in Baviera, all'autorità competente del primo luogo in cui soggiornino.
- 2.2 Qualora le persone contemplate all'art. 3 par. 2 dell'ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV) siano sprovviste di esito di test ai sensi dell'art. 3 par. 3 della medesima ordinanza, per dette persone vige l'obbligo, ai sensi dell'art. 36 par. 10 comma 2 della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG), di sottoporsi a test al momento dell'ingresso o immediatamente dopo l'ingresso nel paese, presentando a seguire l'esito all'autorità amministrativa circondariale competente.
3. Le sedi preposte allo svolgimento di compiti di polizia o polizia frontiera sono autorizzate a controllare la documentazione richiesta.
4. I punti 1 e 2 non si applicano alle persone che facciano ingresso nello Stato libero di Baviera unicamente a scopo di transito, uscendo per via diretta e immediata dal territorio.
5. La violazione dell'obbligo di sottoporsi a esame medico, ai sensi dell'art. 36 par. 10 c. 2 della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG) è perseguibile come reato amministrativo ai sensi dell'art. 73 par. 1a punto 19 della medesima Legge. La violazione dell'obbligo di presentare una certificazione di test ai sensi dell'art. 3 par. 1 o art. 3 par. 2 dell'ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV) è perseguibile come reato amministrativo ai sensi dell'art. 73 par. 1a punto 24 della Legge per la protezione contro le infezioni (IfSG) congiuntamente all'art. 9 punto 4 dell'ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV).
6. Nella misura in cui sia fondata sull'art. 28 par. 1 c. 1 della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG), la presente ordinanza generale è immediatamente esecutiva per legge. Per i restanti casi si ordina l'esecuzione immediata.
7. La presente ordinanza generale entra in vigore in data 16 gennaio 2021 e scade il giorno 30 aprile 2021. In deroga al comma 1, il punto 1.2 entra in vigore in data 18 gennaio 2021. In data 15 gennaio 2021 scade l'ordinanza generale del 21 dicembre 2020 sull'obbligo di test per coloro che fanno ingresso del paese (Bollettino ministeriale bavarese BayMBl 2020 n. 771).

Motivazione

Ai sensi dell'art. 28 par. 1 c. 1 della Legge per la protezione contro le infezioni (IfSG), le autorità competenti adottano le necessarie misure protettive qualora si constati la presenza di malati, di persone sospette di infezione o di contagio o guarite tuttora contagiose, e dette misure risultino necessarie per impedire la diffusione delle malattie trasmissibili.

Per decreto legislativo del 13 gennaio 2021, Gazzetta Ufficiale Federale AT 13.01.2021 V1 (CoronaEinreiseV), ai sensi dell'art. 36 paragrafi 8 e 10 della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG), il governo federale ha adottato misure relative all'ingresso nel paese di persone provenienti da aree a rischio. Ai sensi dell'art. 3 par. 1 dell'ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV), le persone che 10 giorni prima di fare ingresso nel paese abbiano soggiornato in un'area a rischio non rientrante tra le aree a elevata incidenza né tra le aree interessate da varianti del virus ai sensi dell'art. 3 par. 2 c. 1 dell'ordinanza di cui sopra, sono tenute, entro 48 ore dall'ingresso nel paese, a dotarsi di certificato medico o certificazione di test attestanti l'assenza di un'infezione da Coronavirus SARS-CoV-2, da presentare su richiesta all'autorità competente. Ai sensi dell'art. 3 par. 2 dell'ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV), le persone che nei dieci giorni precedenti all'ingresso nel paese abbiano soggiornato in un'area a elevata incidenza o area interessata da varianti del virus sono tenute, all'ingresso nel paese, ad avere con sé un certificato medico o una certificazione di test attestanti l'assenza di un'infezione da Coronavirus SARS-CoV-2, da presentare su richiesta all'autorità competente o ad altra autorità od organo incaricati dalla stessa.

L'art. 4 par. 1 c. 1 dell'ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV), per le persone che nei 10 giorni precedenti all'ingresso nel paese abbiano soggiornato in un'area a rischio non rientrante tra le aree a elevata incidenza né tra le aree interessate da varianti del virus, contempla eccezioni all'obbligo di certificazione ai sensi dell'art. 3 par. 1 della medesima ordinanza. Ai sensi dell'art. 4 par. 1 c. 2

dell'ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV), a fronte di casi che lo giustifichino, l'autorità competente potrà prevedere ulteriori eccezioni in presenza di un valido motivo o introdurre limitazioni alle eccezioni ai sensi dell'art. 4 par. 1 c. 1 dell'ordinanza di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 36 par. 10 c. 2 della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG), le persone che in virtù di un decreto legislativo ai sensi dell'art. 36 par. 10 c. 1 punto 1 della Legge IfSG – e nel caso dell'ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV) trattasi di un tale decreto – non presentino il certificato medico o la certificazione di test richiesti, sono tenute a sottoporsi a esame medico volto a escludere la presenza della malattia trasmissibile che ha comportato la constatazione di uno stato epidemico di portata nazionale.

La presente ordinanza generale è volta alla messa in pratica, in Baviera, degli obblighi contemplati a livello federale. La competenza del Ministero della Salute bavarese risulta dall'art. 65 comma 2 punto 2 dell'ordinanza sulle competenze (ZustV).

Il SARS-CoV-2 è un agente patogeno, ai sensi dell'art. 2 punto 1 della Legge per la protezione contro le infezioni (IfSG), diffusosi in tempi rapidi nel mondo intero. Anche in Baviera è stata rilevata una rapida diffusione dell'infezione tra la popolazione. A fronte della diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2, il Parlamento tedesco ha constatato uno stato epidemico di portata nazionale. In particolare, le persone anziane o affette da patologie pregresse presentano un rischio elevato di contrarre la malattia. Non essendo attualmente disponibili terapie efficaci né vaccini in quantità sufficiente, permane immutato il rischio dell'intensificarsi dell'infezione, con gravi conseguenze per la vita e la salute della popolazione e un possibile sovraccarico del sistema sanitario. In base alla valutazione di rischio del Robert Koch-Institut, si tratta tuttora di una situazione seria e altamente dinamica, con un rischio per la salute della popolazione tedesca da classificarsi tuttora, per tutte le fasce, come molto elevato.

La pandemia perdura in tutto il mondo. Molti paesi, tra cui la Germania, negli ultimi mesi e settimane hanno registrato un nuovo forte incremento delle infezioni. Nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché nella Repubblica del Sudafrica è stata inoltre constatata una mutazione del Coronavirus SARS-CoV-2 che, in base allo stato attuale delle conoscenze, si presume essere maggiormente infettiva.

La Baviera ha nuovamente dichiarato lo stato di calamità, pertanto si sono rese necessarie ampie restrizioni che includono il coprifuoco notturno.

Alla luce di quanto sopra, è necessario assicurare, oltre alle restrizioni tuttora in vigore a livello nazionale, che l'ingresso nello Stato libero di Baviera non favorisca la diffusione dell'infezione e che, come accaduto a inizio pandemia, non nascano nuovi focolai dovuti a viaggiatori che facciano ingresso al paese.

Sussistendo tuttora lo stato di rischio epidemico a livello mondiale e prevedendo un nuovo manifestarsi di infezioni, in particolare in provenienza dalle aree a rischio, per le persone contemplate all'art. 3 par. 1 o 2 dell'ordinanza sull'ingresso al paese (CoronaEinreiseV) si rende necessaria la richiesta di presentare il certificato contemplato all'art. 3 paragrafi 1 e 2 della medesima ordinanza; inoltre, nel caso delle persone sprovviste di certificazione di test negativo, si rende necessaria l'effettuazione di un test per Coronavirus SARS-CoV-2.

Lo Stato libero di Baviera è situato nell'area geografica sudorientale della Repubblica Federale di Germania. In virtù della posizione geografica, i confini del territorio bavarese con la Repubblica d'Austria e la Repubblica Ceca sono estesi. Ambedue questi paesi sono Stati membri dell'Unione europea. Nel contesto del mercato interno europeo, le aree situate su ambo i versanti del confine di Stato, intrattengono numerose e importanti relazioni economiche e lavorative. Nella misura in cui, come nella situazione attuale, sussista un elevato rischio di infezione e gli stati in questione siano di conseguenza classificati come aree a rischio ai sensi dell'art. 2 punto 17 della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG), rimanendo i confini aperti, è necessario non trascurare l'importanza della protezione dalle infezioni. In passato si è constatato che le zone di confine sono interessate dall'infezione a livelli ben superiori alla media. In base ai dati del Robert Koch-Institut aggiornati al 12 gennaio 2021, va considerato che l'incidenza settimanale di 19 su 26 circondari dell'area di confine è superiore alla media dell'incidenza settimanale sull'intero territorio bavarese. Le eccezioni agli obblighi di test e certificazione contemplati dall'ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV) previste per i frontalieri e i pendolari frontalieri vanno pertanto limitate mediante l'obbligo per frontalieri e pendolari frontalieri di dotarsi settimanalmente, per ciascuna settimana di calendario nella quale facciano almeno una volta ingresso nel paese, di un certificato di test ai sensi dell'art. 3 par. 3 dell'ordinanza di cui sopra e di presentarlo, su richiesta, all'autorità competente.

In merito al punto 1:

Il punto 1 contempla le disposizioni per le persone provenienti da aree a rischio non rientranti tra le aree a elevata incidenza ai sensi dell'art. 3 par. 2 c. 1 punto 1 dell'Ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV) né tra le aree interessate da varianti del virus ai sensi dell'art. 3 par. 2 c. 1 punto 2 della medesima ordinanza.

Il punto 1.1 prevede, per le persone contemplate all'art. 3 par. 1 dell'ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV), ai sensi dell'art. 3 par. 1 e in ottemperanza all'art. 3 par. 3 della medesima ordinanza, l'obbligo di presentare tempestivamente la certificazione di test richiesta, comunque entro il termine di 48 ore dall'ingresso nel paese previsto dall'ordinanza di cui sopra. Detta certificazione va presentata all'autorità amministrativa circondariale competente del consueto luogo di residenza oppure, qualora la persona non risieda in Baviera, all'autorità competente del primo luogo in cui le persone soggiornino.

Il punto 1.2 limita le eccezioni contemplate all'art. 4 par. 1 comma 1 punti 1 e 3 dell'ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV) ai sensi dell'art. 4 par. 1 c. 2 periodo 2 della medesima ordinanza come segue: i frontalieri e pendolari frontalieri che prima di fare ingresso nel paese abbiano soggiornato in un'area a rischio non rientrante tra le aree a elevata incidenza né tra le aree interessate da varianti del virus sono tenuti, per ciascuna settimana di calendario in cui facciano almeno una volta ingresso nel paese, a munirsi di certificazione di test ai sensi dell'art. 3 par. 3 dell'ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV), da presentarsi su richiesta all'autorità amministrativa circondariale competente o ad altra autorità o ufficio incaricati dalla stessa. Detta limitazione vale unicamente per i frontalieri e pendolari frontalieri ai sensi dell'art. 4 par. 1 c. 1 punto 3 dell'ordinanza di cui sopra, tuttavia anche qualora la permanenza nell'area a rischio sia stata inferiore alle 24 ore o l'ingresso nella Repubblica Federale di Germania preveda una permanenza inferiore alle 24 ore. In tal senso viene contestualmente limitata l'eccezione contemplata all'art. 4 par. 1 c. 1 punto 1 congiuntamente all'art. 2 par. 1 punto 3 dell'ordinanza sull'ingresso al paese (CoronaEinreiseV). Sono fatte salve le restanti eccezioni.

Ai sensi dell'art. 36 par. 7 comma 2 della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG) congiuntamente all'art. 1 par. 3 dell'ordinanza sull'obbligo di test, per le persone contemplate all'art. 1 par. 1 di detta ordinanza vige l'obbligo di sottoporsi a un test che includa un tampone finalizzato al prelievo di campioni. Si ordina detto test ai sensi del punto 1.3 per le persone contemplate ai punti 1.1 e 1.2.

In merito al punto 2:

Il punto 2 contempla le disposizioni per le persone che negli ultimi dieci giorni precedenti all'ingresso nella Repubblica Federale di Germania abbiano soggiornato, ai sensi dell'art. 3 par. 2 c. 1 punto 1 dell'ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV), in un'area a elevata incidenza oppure in un'area a rischio nella quale si siano manifestate determinate varianti Coronavirus SARS-CoV-2 (area interessata da varianti del virus) ai sensi dell'art. 3 par. 1 c. 1 punto 2 della medesima ordinanza.

Il punto 2.1 prevede per le persone contemplate all'art. 3 par. 2 dell'ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV), l'obbligo di presentare tempestivamente una certificazione di test all'autorità amministrativa circondariale competente, comunque entro il termine di 24 ore dall'ingresso nel paese. Le persone provenienti da aree a elevata incidenza e da aree interessate da varianti del virus devono essere munite di certificazione di test sin dall'ingresso nel paese. Il termine contemplato al punto 2.1 costituisce pertanto il termine per la presentazione all'autorità amministrativa circondariale competente e non il termine per l'effettuazione del test e ottenimento del relativo esito. La rispettiva autorità amministrativa circondariale sarà la sede competente per la presentazione della certificazione di test di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 36 par. 10 comma 2 della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG), per le persone contemplate al punto 2.1 vige l'obbligo di sottoporsi a un test che includa un tampone finalizzato al prelievo di campioni, sempre che non sia già stata presentata una certificazione di test. Si ordina detto test per le persone contemplate al punto 2.1., ai sensi del punto 2.2, all'ingresso o immediatamente dopo l'ingresso nel paese. Le persone che facciano ingresso nel paese atterrando negli aeroporti bavaresi di Monaco di Baviera, Norimberga e Memmingen sono tenute a sottoporsi al test presso l'apposito centro predisposto all'interno dell'edificio aeroportuale.

In merito al punto 3:

La documentazione necessaria ai sensi dell'ordinanza sull'ingresso nel paese (conferma della registrazione dell'ingresso o comunicazione sostitutiva e certificazione di test) va presentata all'autorità competente secondo quanto previsto dalla medesima ordinanza in ottemperanza alla Legge sulla protezione dalle infezioni. Autorità competente ai sensi dei punti 1 e 2 è l'autorità amministrativa circondariale competente. Il punto 3 autorizza le sedi preposte allo svolgimento di attività di polizia e polizia di frontiera al controllo della documentazione di cui sopra, ciò al fine di agevolare il controllo degli obblighi di documentazione e consentire una migliore esecuzione delle disposizioni. Tali opzioni di controllo integrano le possibilità contemplate dall'ordinanza sull'ingresso al paese (CoronaEinreiseV) per l'autorità incaricata del controllo di polizia del traffico transfrontaliero.

In merito al punto 4:

Il punto 4 prevede l'esenzione dalle disposizioni dell'ordinanza generale per le persone che facciano ingresso nello Stato libero di Baviera unicamente a scopo di transito, uscendo per via diretta e immediata dal territorio.

In merito al punto 5:

Le violazioni deliberate e colpose dell'obbligo di sottoporsi a esame medico sono perseguibili come reato amministrativo ai sensi dell'art. 73 par. 1a punto 19 della Legge per la protezione contro le infezioni (IfSG). Le violazioni degli obblighi di documentazione ai sensi dell'ordinanza sull'ingresso al paese (CoronaEinreiseV) sono perseguibili come reato amministrativo ai sensi dell'art. 73 par. 1a punto 24 congiuntamente all'art. 9 della medesima ordinanza.

In merito al punto 6:

Nella misura in cui l'ordinanza generale sia fondata sull'art. 28 par. 1 c. 1 della Legge sulla protezione contro le infezioni (IfSG), essa è immediatamente esecutiva come contemplato all'art. 28 par. 3 congiuntamente al par. 16 par. 8 della medesima legge. Per quanto riguarda le disposizioni basate sugli articoli 3 e 4 dell'ordinanza sull'ingresso nel paese (CoronaEinreiseV), se ne ordina l'immediata esecuzione ai sensi dell'art. 80 par. 2 c. 1 punto 4 del Codice di procedura dei tribunali amministrativi (VwGO). La lotta alla pandemia richiede la presentazione in tempi brevi di esiti di test e – qualora detti esiti non vengano presentati – la tempestiva effettuazione di test su persone soggette all'obbligo di sottoporsi a esame medico ai sensi dell'art. 36 par. 10 c. 2 della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG). Solo l'effettuazione tempestiva di test consente di garantire la diagnosi dell'infezione con conseguente interruzione delle catene di contagio. L'esecuzione immediata delle disposizioni è da considerarsi pertanto di pubblico interesse.

In merito al punto 7:

Il punto 7 regola l'entrata in vigore e la scadenza dell'ordinanza generale. Con l'entrata in vigore della presente ordinanza generale decade l'ordinanza generale sull'obbligo di test per le persone che facciano ingresso nel paese del 21 dicembre 2020 (Bollettino Ministeriale bavarese BayMBI. 2020 n. 771).

f.to

Dott. Winfried Brechmann
Direttore generale

Note legali**Organo pubblicante:**

Cancelleria di Stato bavarese, Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 Monaco di Baviera

Indirizzo postale: Casella postale 220011, 80535 Monaco di Baviera

Telefono: +49 (0)89 2165-0, E-mail: direkt@bayern.de

Realizzazione tecnica:

Biblioteca di Stato bavarese, Ludwigstraße 16, 80539 Monaco di Baviera

Stampa:

Istituto di pena di Landsberg am Lech, Hindenburgring 12, 86899 Landsberg am Lech

Telefono: +49 (0)8191 126-725, Telefax: +49 (0)8191 126-855, E-mail: druckerei.betrieb@jva-ll.bayern.de

ISSN 2627-3411**Nota sulla pubblicazione/Condizioni di acquisto:**

La pubblicazione del Bollettino ministeriale bavarese (BayMBI.) avviene secondo necessità; il giorno di pubblicazione è il mercoledì. Esso viene pubblicato in Internet sulla piattaforma di pubblicazione *Verkündungsplattform Bayern* www.verkuendung.bayern.de. Il documento elettronico ivi pubblicato in formato PDF/A costituisce la versione ufficiale promulgata. La piattaforma di pubblicazione *Verkündungsplattform Bayern* è uno strumento gratuito liberamente accessibile.

È possibile fare richiesta delle gazzette in formato cartaceo a pagamento presso l'istituto di pena di Landsberg am Lech. Per maggiori informazioni sulle condizioni di acquisto, si invita a consultare la piattaforma *Verkündungsplattform Bayern*.